

A seguito della legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità), dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono valide e utilizzabili **solo** nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i Gestori di Pubblici Servizi, i certificati sono **sempre** sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.

Le **Pubbliche Amministrazioni** e **i Gestori di Pubblici Servizi** **NON** possono più accettarli né richiederli: ciò costituirebbe violazione dei doveri d'ufficio.

Pertanto i certificati potranno essere rilasciati solo per rapporti con privati, con apposita dicitura e, salvo i casi di esenzione, assolvimento dell'imposta di bollo (€ 14,62).

L'Ufficio Anagrafe è disponibile per ulteriori chiarimenti e per la consegna dei moduli di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.